

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28387 Anno 2017

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

Data Udiienza: 21/04/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
nei confronti di:

SELLITTO VINCENZO nato il 03/09/1988 a **CAPUA**

inoltre:

SELLITTO VINCENZO nato il 03/09/1988 a **CAPUA**

avverso la sentenza del 09/02/2016 della **CORTE APPELLO** di **NAPOLI**

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in **PUBBLICA UDIENZA** del 21/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere **GIOVANNI ARIOLLI**

Udito il Procuratore Generale in persona del **PERLA LORI**

che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G. presso la Corte di appello e dunque annullarsi

la sentenza impugnata riguardo il capo A); dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9/02/2016 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del 27/02/2015 del G.U.P. del Tribunale della medesima città, appellata dagli imputati, assolveva Sellitto Vincenzo dal reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 629, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., art. 7 dl. n. 152/1991 (capo a) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena a carico degli imputati Sellitto Vincenzo e Cuccari Antonio in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen. in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., art. 7 dl. n. 152/91 (capo b) in anni quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ciascuno, confermando nel resto la sentenza, con la quale era stata inflitta altresì la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena.

2. Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli ed il difensore di Sellitto Vincenzo nell'interesse dell'imputato.

3. Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale lamenta il vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), con riferimento all'assoluzione di Sellitto Vincenzo relativamente al reato di cui al capo a) della rubrica. In particolare, la Corte territoriale, nel confermare la responsabilità penale dell'imputato rispetto alla tentata estorsione di cui al capo b) dell'imputazione, è pervenuta ad un giudizio assolutorio con riguardo al reato *sub a)* per non avere l'imputato commesso il fatto, ritenendo "quanto meno dubbio il coinvolgimento del Sellitto nell'iniziativa estorsiva assunta da Messuri".

Al proposito il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe fondato l'assoluzione dell'imputato sul giudizio assolutorio pronunciato nei confronti della Lubrano e della Ligato, cui si è pervenuti in quanto la ricostruzione dei fatti emersa dalle indagini (si è proceduto con rito abbreviato) non ha consentito di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza delle medesime, giacché la loro responsabilità di mandanti delle tentate estorsioni risultava fondata sulle sole affermazioni fatte alla persona offesa (Romagnuolo Angelo) dal Sellitto e dal coimputato Messuri, senza essere altrimenti corroborate. In particolare, secondo la Corte, la partecipazione dell'imputato alla vicenda estorsiva sarebbe stata circoscritta ad un suo ruolo di mero "*nuncius*", avente il compito di convocare la persona offesa presso la casa della Lubrano, senza indicazione di alcun motivo.

Il ricorrente, invece, sostiene che i due episodi estorsivi contestati sarebbero da inserire nell'attività criminale di più ampio respiro ascrivibile alla famiglia Ligato - Lubrano di Pignataro Maggiore ed al Clan dei Casalesi, essendo dunque da ricondurre ad un unico disegno della criminalità locale e, precipuamente, della consorteria da ultimo indicata: secondo quanto precisato dalla sentenza di primo grado, l'appartenenza della Ligato e della Lubrano al clan risulterebbe ampiamente documentata; peraltro, sarebbe contraddittoria la decisione impugnata laddove da un lato riconosce la responsabilità del Messuri quale mandatario dell'estorsione per conto del clan Ligato-Lubrano e, poi, dall'altro assolve il Sellitto la cui attività si inserisce nell'ambito di tale mandato.

Inoltre, il concorso dell'imputato nella realizzazione dell'attività intimidatoria nei confronti del Romagnuolo, realizzato con la convocazione di quest'ultimo nell'abitazione della Lubrano nella piena consapevolezza dell'agire delittuoso dei mandanti, emergerebbe inequivocabilmente dalla conversazione dell'imputato con la persona offesa e da questa registrata. In particolare, da tale colloquio sarebbe possibile evincere la piena consapevolezza da parte dell'imputato delle precedenti richieste estorsive ricevute dalla persona offesa cui essa fa riferimento nel corso della conversazione.

Risulterebbe dunque indubbia la pari responsabilità del Messuri e dell'imputato, condannati per un'altra analoga estorsione, per il reato per cui si è pervenuti all'assoluzione del Sellitto, giacché entrambi hanno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto e, con specifico riguardo all'imputato, questi avrebbe contribuito a rafforzare le diverse e reiterate richieste estorsive già avanzate dal complice, senza poter "ragionevolmente credere nella legittimità delle proprie pretese", come affermato nella sentenza di primo grado.

4. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato lamenta violazione di legge ed il difetto di motivazione, in relazione agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. In particolare, la Corte territoriale avrebbe disatteso le doglianze formulate con l'atto di appello volte ad escludere il coinvolgimento dell'imputato rispetto alla commissione del reato di cui al capo b) della rubrica con una motivazione meramente apparente. Nello specifico, il fondamento della responsabilità penale dell'imputato sarebbe stato tratto sulla scorta dell'individuazione fotografica operata dalla persona offesa che lo aveva notato alla guida dell'autovettura con la quale erano sopraggiunti i due soggetti che lo avevano minacciato con una pistola. Ad avviso della Corte territoriale, la circostanza che la persona offesa abbia avuto la possibilità di notare la presenza del Sellitto nella vettura "rende ragione della verosimiglianza circa la corrispondente possibilità" per l'imputato di

notare l'azione estorsiva che ai danni della persona offesa stavano ponendo in essere i soggetti con cui si era accompagnato. Invero, tale percorso argomentativo risulterebbe illogico e disancorato dalle risultanze probatorie, pervenendo la Corte territoriale ad una ricostruzione della vicenda delittuosa estrapolata dal contesto ambientale per come documentato dalla persona offesa e dai fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza presente presso il Caseificio ove il fatto si è verificato. In particolare, sebbene il ricorrente, nei motivi di gravame, si fosse specificamente doluto della mancata consapevolezza da parte dell'imputato della condotta estorsiva posta in essere dai coimputati, per non aver avuto alcuna possibilità di osservare quanto costoro stavano ponendo in essere, essendo la sua vettura posizionata all'esterno del Caseificio mentre i fatti si svolgevano nel cortile all'interno dell'azienda, i giudici di *seconda cure* avrebbero superato tale rilievo con una valutazione probabilistica. Si era fatto riferimento ad una ipotizzata visibilità di quanto stava accadendo da parte del Sellitto, desunta dalla circostanza che la persona offesa era riuscita a scorgere l'imputato "verosimilmente" nel mentre veniva minacciato dai coimputati, affermazione che, invece, risultava smentita dallo stato dei luoghi che precludeva all'imputato di scorgere quanto stava accadendo all'interno dell'azienda. Peraltro, la stessa persona offesa aveva precisato che l'azione criminosa si fosse svolta all'interno di tale cortile, ove erano presenti il solo Messuri ed il Cuccari e dal quale non poteva essere visto dall'esterno quanto ivi accadeva; inoltre, dalla visione dei fotogrammi relativi al cortile si evincerebbe come non fossero presenti vetture o altri mezzi.

Il ricorrente lamenta, ad ogni buon conto, che la permanenza in auto non possa essere ritenuta quale elemento sufficiente ad integrare un contributo rilevante a titolo di concorso nel reato, essendo stata l'azione delittuosa posta in essere dai coimputati in assenza dell'imputato; inoltre la Corte di appello avrebbe omesso di specificare in che modo il comportamento del Sellitto fosse adesivo all'azione perpetrata, posto che, per potersi parlare di contributo, questi avrebbe dovuto presenziare all'azione delittuosa, al fine di intimorire la persona offesa.

Risulterebbe inoltre inverosimile che l'imputato sia rimasto in attesa dei coimputati per garantirne la fuga, sulla base della considerazione secondo cui il primo ad essere bloccato per l'arrivo delle forze dell'ordine sarebbe stato proprio l'imputato, fermo all'ingresso del caseificio.

Né sarebbe comprensibile quale tipo di contributo a titolo di concorso sia contestato all'imputato, se a carattere morale oppure materiale.

Inoltre, risulterebbe contraddittorio che al Sellitto sia stata contestata l'azione delittuosa, ma non anche il concorso nella detenzione e porto dell'arma; né la Corte avrebbe motivato, nel disattendere le doglianze difensive inerenti alla mancata consapevolezza dell'imputato di concorrere nell'estorsione, per quale ragione questi si sarebbe recato ad effettuare l'azione estorsiva ai danni del Russo in un luogo sito a pochi chilometri dalla propria abitazione, con l'auto intestata al genitore.

4.1. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riferimento agli artt. 62-*bis* e 133 cod. pen. In particolare, la motivazione resa dalla Corte territoriale in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche all'imputato risulterebbe aspecifica, generica e, quindi, apparente, in quanto i giudici di appello non differenzierebbero le posizioni degli imputati, ma opererebbero una valutazione "massiva", in spregio dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., che dunque non sarebbero stati valutati dalla Corte d'appello con specifico riferimento al ricorrente. In particolare, il contributo realizzato dall'imputato non risulterebbe in alcun modo sovrapponibile a quello ascrivibile al Cuccari, come parimenti divergenti risultano i precedenti penali riportati dai due imputati (come dimostrerebbe peraltro la contestazione della recidiva specifica a carico del Cuccari). Sicché, alla luce di quanto sopra, risulterebbe iniquo non differenziare posizioni non analoghe.

RITENUTO IN DIRITTO

5. Infondato risulta il ricorso proposto dal Procuratore Generale con riguardo all'intervenuta assoluzione dell'imputato in relazione al capo a) della rubrica.

5.1. Invero, l'estraneità dell'imputato all'estorsione viene argomentata dalla Corte territoriale in ragione del fatto che l'esame del colloquio tra il Sellitto ed il Romagnuolo, il cui contenuto è riprodotto a pag. 11 della sentenza di primo grado in quanto registrato dalla persona offesa, contraddirebbe la tesi accusatoria, in quanto il dialogo intercorso non sarebbe espressivo di un coinvolgimento certo e consapevole dell'imputato nella dinamica estorsiva attivata pochi giorni prima dal correo Messuri. In particolare, la Corte territoriale sostiene che il Sellitto si sia limitato a convocare il Romagnuolo a casa della Lubrano, senza spiegarne il motivo ed affermando esplicitamente di non conoscerlo, e che questi anzi abbia preso le distanze dalle richieste estorsive effettuate nei giorni precedenti dal Messuri alla persona offesa ed alla quale

questa fa riferimento durante la conversazione dell'imputato, specificando il suo ruolo di mero "nuncius" e affermando di non conoscere affatto i particolari della vicenda. L'estraneità dell'imputato (o, quanto meno, il ragionevole dubbio in merito al suo consapevole coinvolgimento) troverebbe altresì conferma, secondo la Corte territoriale, nella circostanza che la Lubrano e la Ligato – il cui nome era stato speso dal Messuri in occasione della prima richiesta estorsiva – fossero risultate estranee al fatto delittuoso in esame; ciò da cui deriverebbe necessariamente che la successiva convocazione dell'offeso presso la loro abitazione non possa implicare la responsabilità del Sellitto, essendosi questi limitato ad agire, per sua stessa ammissione, nell'interesse della sola Ligato e non del Messuri, con una finalità, quindi, di carattere neutro.

5.2. Tanto premesso, la motivazione resa dalla Corte d'appello risulta logica e coerente e, dunque, tale da superare le obiezioni di illogicità e contraddittorietà mosse dal Procuratore generale ricorrente. Posto che, per quanto accertato dai giudici di merito, il delitto estorsivo (nella forma tentata) risulta essere stato commesso dal Messuri, seppur in un chiaro contesto di criminalità organizzata, al di fuori di un esplicito mandato delle altre due originarie corree, ossia della Ligato Felicia e della Lubrano Maria Giuseppa (entrambe assolte già in primo grado), ne consegue che il contributo causale apportato dal Sellitto alla vicenda e concretizzatosi nell'"imbasciata" alla persona offesa affinché si recasse proprio a casa delle due donne, deve necessariamente essere diretto, per assumere rilevanza penale, ad agevolare in qualche modo l'attività del Messuri. Altrimenti tale contributo finirebbe per rivestire valenza di piena neutralità, laddove finalisticamente volto esclusivamente a provocare l'incontro con le due donne, il cui oggetto è stato ritenuto penalmente lecito da entrambi i giudici di merito.

Ebbene, dal tenore della conversazione intervenuta tra il Sellitto e la persona offesa non risultano elementi, neppure specificatamente evocati dal Procuratore generale ricorrente, che depongano nel senso di ritenere che l'imputato si sia presentato presso la ditta del Romagnuolo per conto del Messuri ed, anzi, risultando più verosimile che il Sellitto ivi si fosse portato su mandato delle due donne, in conseguenza dell'incontro che queste il giorno prima avevano avuto con la persona offesa e nel corso del quale – dinanzi alle rimostranze del Romagnuolo a pagare loro il pizzo chiesto in precedenza dal Messuri – si erano dichiarate estranee all'estorsione e lo avevano invitato a recarsi presso la loro abitazione per "togliere tutto di mezzo", ricorrendo, se del caso, all'attività di mediazione di un loro comune parente Peppino Ligato.

In tal senso appare deporre il chiaro riferimento che all'inizio della conversazione la persona offesa fa al contenuto di quella avuta il giorno prima con la Ligato e l'altrettanto espresso riferimento che l'imputato fa al recarsi presso la di lei abitazione, quale oggetto dell'ambasciata ricevuta, così legando sul piano logico-fattuale la sua presenza presso la ditta del Romagnuolo ad un incarico ricevuto dalle due donne, piuttosto che all'intento di portare avanti l'estorsione che il Messuri aveva cominciato qualche giorno prima. Del resto, a conferma dell'estraneità della natura delle richieste avanzate dalle due donne e, dunque, dell'"ambasciata" rivolta dall'imputato alla persona offesa, depone anche il fatto - evidenziato in entrambe le decisioni di merito - che il Messuri avesse finito per agire per conto del Clan dei Casalesi, nelle cui file era passato e non per conto della famiglia Ligato-Lubrano.

La mancanza, dunque, di un valido e stretto collegamento nella presente vicenda tra il Sellitto e l'estorsione cominciata e proseguita dal Messuri, non consente di valorizzare, ai fini del giudizio di correttezza del ricorrente, l'altro e diverso episodio che, invece, vede i due imputati concorrere a pieno titolo nel tentativo di estorsione commesso ai danni del Caseificio Russo (capo B dell'imputazione).

Peraltro, va sottolineato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, rv. 257784).

6. Il ricorso proposto dall'imputato è infondato.

6.1. In particolare, la dedotta illogicità della sentenza impugnata si fonda sull'assunto che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l'imputato, nella sua veste di accompagnatore dei correi, abbia direttamente assistito al tentativo di estorsione posto in essere dai due correi e, in particolare, allorché il Messuri, alla presenza del Cuccari, estrasse la pistola e la puntò contro la persona offesa. La presenza dell'imputato, notato dalla vittima, avrebbe secondo la Corte d'appello rafforzato l'intimidazione posta in essere dal Messuri e dal Cuccari ivi presente.

Al riguardo, si osserva come, pur sussistendo sul punto il travisamento della prova, in tema di motivi di ricorso per cassazione, tale vizio è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa

del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "*devolutum*" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774).

Nel caso in esame, invece, i giudici di merito – le cui motivazioni decisionali si saldano in un unico complesso argomentativo, essendovi concordanza nell'analisi e nella valutazione – risultano avere fatto riferimento anche ad altri elementi la cui combinazione logico-fattuale da ragionevolmente conto della compartecipazione del ricorrente al tentativo di estorsione, la cui azione tipica risulta posta materialmente in essere dal Messuri alla presenza del Cuccari (sulla necessaria saldatura tra le decisioni conformi di primo e secondo grado, vedi Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, *Conversa e altro*, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'8/8/2000, *Sangiorgi*, Rv.216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, *Ambrosino*, Rv. 209145).

Invero, risulta che l'imputato accompagnò con la propria autovettura i due correi presso il Caseificio della vittima e che questi dopo avere minacciato il Russo si allontanarono con il medesimo veicolo. Il Sellitto, dunque, sul piano causale ha fornito un contributo materiale alla commissione del reato, in quanto l'aver accompagnato i due correi sul luogo estorsivo ha loro consentito sia di raggiungere l'obiettivo avuto di mira (peraltro il Messuri era privo della patente di guida in quanto sottoposto a misura di prevenzione) sia di darsi alla fuga dopo la commissione del delitto. Trattasi di una condotta agevolatrice o di rinforzo rispetto al piano criminoso programmato dai correi. Infatti, la possibilità di fare affidamento su un terzo complice rimasto ad aspettarli ne rafforza il proposito criminoso in quanto gli agenti sono ben consapevoli di disporre, all'evenienza, di un'agevole via di fuga e di copertura (potendo l'imputato, rimasto all'ingresso del caseificio segnalare l'eventuale arrivo della polizia). Inoltre, consente al Messuri di disporre, al momento della minaccia, di una valida spalla ivi presente (il Cuccari), al fine di incutere maggiormente timore alla vittima ed aumentare le possibilità di riuscita del reato. Laddove, infatti, dall'azione si eliminasse l'apporto del Sellitto, i correi avrebbero dovuto ripartirsi in modo differente i compiti con possibilità di minor successo.

6.2. Per quanto concerne, poi, l'elemento soggettivo del reato, la valutazione positiva cui si è pervenuti in sede di merito in ordine alla riferibilità psicologica della tentata estorsione al Sellitto, lungi dal trovare fondamento esclusivamente sulla base della ritenuta visibilità o meno, da parte di questi, dello svolgimento dell'attività criminosa da parte del Messuri e del Cuccari all'interno del cortile dell'azienda, è stata tratta da ulteriori elementi di rilievo,

debitamente apprezzati a tal fine dai giudici di merito nell'ambito di un *iter* logico che non presenta profili di illogicità.

Si fa riferimento, anzitutto, alla inverosimiglianza della tesi difensiva dell'imputato, il quale ha giustificato la sua presenza sul luogo con la circostanza di dover accompagnare il Messuri perché sprovvisto di patente e intendeva acquistare delle mozzarelle, versione che non trova, per quanto risulta dalle sentenze impugnate, alcun riscontro nelle dichiarazioni del correo e che è ulteriormente inattendibile alla luce del dato, non menzionato dall'imputato all'inizio del suo interrogatorio, che nell'auto si trovasse anche il Cuccaro, omissione originaria che logicamente si spiega con il chiaro intento di coprire il complice e di celarne la partecipazione all'estorsione. Inoltre, la circostanza che il Messuri avesse chiesto all'imputato di essere ivi accompagnato perché intendeva acquistare delle mozzarelle, non solo è smentita dagli accadimenti, ma anche illogica alla luce di come si è sviluppata l'intera vicenda illecita. Risulta, infatti, che il Messuri, unitamente al Cuccari, si erano già recati qualche giorno prima presso il Caseificio rivolgendo al Russo la richiesta estorsiva. Nella seconda occasione, quella che vede coinvolto come autista il Sellitto, il Messuri era armato e ciò in quanto nell'episodio precedente il Russo si era categoricamente rifiutato di accedere a qualunque tipo di richiesta. L'intento del Messuri, pertanto, era quello di realizzare una condotta maggiormente intimidatoria ed efficace che costringesse la persona offesa - consapevole delle gravi conseguenze che avrebbe avuto il persistere nel rifiuto - ad essere remissiva. In tale contesto, è del tutto illogico, pertanto, che il Messuri ed il Cuccari si siano fatti accompagnare da un soggetto del tutto inconsapevole del loro proposito, con ciò rischiando, a loro volta, di trovarsi privi di una "copertura" anche per la fuga, laddove il Sellitto resosi conto dell'attività criminosa, avesse receduto dal suo compito. A tale quadro peraltro si aggiunge, quale ulteriore elemento fattuale e logico che depone per l'esistenza del concorso consapevole del Sellitto, anche il riscontro negativo alla tesi difensiva del Cuccari, il quale ha affermato di essersi recato presso il Caseificio con l'intento di cercare lavoro. Se il Cuccari era mosso da un fine lecito, non si spiega per quale ragione il Sellitto all'inizio del suo interrogatorio ne abbia celato la presenza nella sua autovettura.

Né dirimente ai fini della tenuta logica della motivazione dei giudici di merito si rivela l'assunto difensivo secondo cui l'intraneità sarebbe smentita dal fatto che l'imputato accompagnò i correi sul posto con l'auto dei genitori, circostanza che lo avrebbe reso identificabile. Al riguardo, al di là del fatto che al coinvolgimento del Sellitto si giunse soltanto dopo l'identificazione dei correi

(ripresi quest'ultimi dalle telecamere), non esiste una "regola di esperienza" secondo cui la funzione di "palo" nelle estorsioni e nelle rapine sia esclusivamente demandata a chi conduce un'auto rubata, risultando frequente nella pratica giudiziaria – soprattutto in zone territoriali caratterizzate da omertà ove anche l'atto intimidatorio, come nel caso in esame, viene effettuato *de visu* - che agli autori di reati di questo genere si giunga anche mediante proprio l'identificazione del proprietario del veicolo. Di conseguenza, la conclusione effettuata dai giudici di merito di ritenere il Sellitto, anche per tale ragione, un correo non può di per sé ritenersi illogica. Né tantomeno può ritenersi inficiata di tale vizio sia per i molteplici elementi a carico sopra evidenziati nelle sentenze impugnate, sia perché, per come sostenuto dallo stesso ricorrente, egli non fece materialmente ingresso con l'auto nella zona "visibile" del Caseificio, circostanza di fatto che rende pertanto logico ritenere che ciò avvenne proprio in funzione di evitare una possibile identificazione del veicolo ad opera delle persona offese.

6.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la motivazione spiegata dalla Corte territoriale in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche risulta congrua, giacché i giudici di appello hanno specificamente indicato le ragioni ostative al riconoscimento delle medesime, costituite, in particolare, dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, espressive di un'allarmante e spiccata propensione al crimine e di una significativa intensità del dolo. Inoltre, la Corte di appello rileva altresì come, ai fini di tale giudizio, rilevino la pervicacia dimostrata dagli imputati, gravati da precedenti penali, nel compimento di atti intimidatori finalizzati all'affermazione territoriale di una temibile organizzazione criminale, nonché la gravità ed odiosità della condotta delittuosa che ha strumentalizzato in chiave estorsiva le difficoltà finanziarie di un imprenditore.

Privo di fondamento, peraltro, risulta il rilievo difensivo inerente alla ritenuta aspecificità e genericità della motivazione fornita sul punto, in quanto tale giudizio non sarebbe stato compiuto in maniera indifferenziata per entrambi gli imputati. Invero, le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti si fondano, per un verso, su considerazioni inerenti all'azione criminosa, necessariamente comuni ai due imputati, e, per altro verso, sui precedenti degli imputati, rispetto ai quali la Corte risulta aver compiuto un'adeguata differenziazione tra i due, avendo specificato che entrambi gli imputati fossero gravati da precedenti penali, ma il solo Cuccari da un precedente specifico.

Né, infine, è dato scorgere alcuna illogicità motivazionale nell'aver la Corte d'appello rideterminato la pena in misura eguale per il Sellitto ed il Cuccari,

trattandosi di soggetti che hanno comunque entrambi apportato all'autore materiale del reato (il Messuri) un contributo di eguale efficienza e disvalore, di tal ché nell'economia dell'azione delittuosa non è dato scorgere elementi decisivi per distinguere il rilievo della funzione di autista e palo (svolta dal Sellitto) rispetto a quella di spalla (svolta dal Cuccari).

7. Va, pertanto, rigettato il ricorso, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

8. Alla competente fase dell'esecuzione andrà invece rimessa, mediante apposita istanza da proporsi a cura del ricorrente ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., la questione, non sollevata con i motivi di ricorso, relativa all'esatta durata delle pene accessorie comminate al Sellitto ed al Cuccari dai giudici di merito. Invero, la Corte d'appello, nel rideterminare la pena principale riguardo il capo B) dell'imputazione in anni quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ha confermato "nel resto la sentenza di primo grado", con la quale erano state inflitte agli imputati altresì le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, in ragione della precedente misura della condanna ad anni sei di reclusione. La nuova misura della pena inflitta dalla Corte territoriale - reclusione inferiore ai cinque anni e superiore ai tre anni - comporta una durata minore delle pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e l'esclusione di quella dell'interdizione legale.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale ed il ricorso del Sellitto che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 21/4/2017

Il consigliere estensore

Giovanni Arioli



Il Presidente

Giovanni Diotallevi

